



COMUNE DI ANGRИ  
Provincia di Salerno

# VOTO DOMICILIARE

## ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA 23 E 24 NOVEMBRE 2025

(Artt. 29, 32 e 41 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)

### IL SINDACO

**Vista** la legge 7 maggio 2009 n.46 la quale ha apportato “Modifiche all’art.1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali”;

**Rende noto** che con la legge n. 46/09 sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulta impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che il Comune organizza in occasione delle consultazioni elettorali per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

Per poter fruire di detta opportunità è necessario far pervenire all’ufficio elettorale del Comune nelle cui liste l’elettore risulta iscritto, nel periodo compreso **tra il 14/10/2025 e il 03/11/2025**, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione indicata con il completo preciso indirizzo, allegandovi copia della tessera elettorale e idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi della Azienda Sanitaria Locale (**vedi modello allegato**). Tale documentazione può essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente o tramite pec all’indirizzo: **comune.angri@legalmail.it**.

**Per non indurre incertezze, il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del decreto legge n. 1/2006.**

Sono da ritenersi applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 56, primo comma, del D.P.R. n.361/1957 e all’art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

Il Certificato deve essere rilasciato in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione e deve riportare una prognosi di almeno 60 giorni.

Ogni ulteriore informazione e ogni aiuto per fruire di tale opportunità potranno essere chiesti all’ufficio elettorale comunale.

**Anгри, 14 ottobre 2025.**

**Il Sindaco**  
f.to ing. Cosimo Ferraioli

**Al Signor Sindaco**  
**del Comune di Angri**  
**Ufficio Elettorale**

**RICHIESTA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO PRESSO IL DOMICILIO  
DELL'ELETTORE**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente ad Angri in  
\_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

iscritto nelle liste elettorali del Comune di Angri, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

ai sensi del decreto-legge n. 1/2006, convertito in legge n. 22/2006 e della legge n. 46/2009, di voler esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, precisamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. CIVICO \_\_\_\_\_

e come prescritto allega alla presente:

- certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dall'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione, contenente l'esatta formulazione normativa prevista dalla Circolare n. 28/2009 del Ministero dell'Interno datata 08 maggio 2009, che si riporta in calce\*;
- copia della tessera elettorale e copia del documento d'identità.

Angri, \_\_\_\_\_

**Il/La Richiedente**

\* "La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tale certificazione, inoltre, potrà attestare la necessità del cosiddetto "accompagnatore" per l'esercizio del voto." (Circolare n. 28/2009 del Ministero dell'Interno datata 08 maggio 2009, avente per oggetto: Approvazione della legge n. 46 del 7 maggio 2009. Estensione del diritto al voto domiciliare ad altre categorie di elettori intrasportabili. Disposizioni attuative in vista delle prossime consultazioni europee, amministrative e referendarie).